






ANCE Foggia	FENEAL-UIL
	FILCA-CISL
	FILLEA-CGIL




**Rinnovo del Contratto provinciale di lavoro
07 ottobre 2024
per i dipendenti delle imprese edili
della provincia di Foggia
e dei comuni di Margherita di Savoia
San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli**


Integrativo al CCNL 03 marzo 2022

tra:

ANCE Foggia, rappresentata dal Presidente dott. Ivano Chierici, dal Direttore dott. Saverio Padalino, dal Presidente del Formedil-CPT territoriale, ing. Massimo Lanotte, dal Presidente della Cassa Edile di Capinata dott. Michele Gengari e con l'assistenza dell'Ufficio Relazioni Industriali di Confindustria Foggia nelle persone del Vice Direttore, dott. Paolo Zagni e del dott. Aldo Frisoli



e

- La Federazione Provinciale Lavoratori Edili Affini e del Legno FENEAL UIL Foggia, nella persona del Commissario Straordinario, sig. Francesco Pappolla e dal sig. Severino Minischetti, componente Consiglio Territoriale;
 - La Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini FILCA CISL Foggia, nella persona del Segretario Generale Territoriale sig. Giuseppe Villani, e dai Componenti di Segreteria: Luigi Amorico e Giuseppe Taccardi;
 - La Federazione Provinciale Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industria Affini ed Estrattive - FILLEA CGIL Foggia, nella persona del Segretario Generale Territoriale sig. Savino Tango, e dai Componenti di Segreteria: Maria Arcangela Silvestrie Alfredo Romagno.
- 

si stipula il presente contratto integrativo provinciale di lavoro che svolgerà i suoi effetti nei confronti dei dipendenti delle imprese edili ed affini nel seguente ambito contrattuale: comuni della provincia di Foggia, unitamente ai comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli.



PREMESSA

La Capitanata, si caratterizza per la presenza, sul piano economico e produttivo, del settore delle Costruzioni quale comparto dinamico e trainante delle attività indotte e dei flussi occupazionali.

Nella consapevolezza che l'etica nei comportamenti costituisce un valore importante e che i principi quali la trasparenza, l'affidabilità e il senso di responsabilità dovrebbero rappresentare la base fondamentale di tutte le attività, le Organizzazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali territoriali, con il presente contratto integrativo provinciale richiamano integralmente il contenuto del Codice Etico degli Enti Bilaterali, previsto nell'Allegato 19 del rinnovo del CCNL nazionale del 03/03/2022, dove sono definiti i principi, i valori e le responsabilità comuni che dovranno orientare gli impegni e i comportamenti degli Enti Bilaterali, sia nelle relazioni interne che nei rapporti con l'esterno.

Le Parti si impegnano a promuovere la stagione della progettualità con le Pubbliche Istituzioni e con gli Enti locali al fine di cantierizzare qualsiasi tipo di opera di natura infrastrutturale. Contemporaneamente, va dedicata particolare cura al restauro ed alla manutenzione del patrimonio architettonico presente nella provincia, all'edilizia economica e popolare e all'edilizia sovvenzionata per garantire gli alloggi ai ceti meno abbienti.

Sul piano sociale, dovrà essere sviluppata ogni efficace azione per garantire le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro ed il ricorso, da parte delle stazioni appaltanti, alle attestazioni di regolarità contributiva – Durc – rilasciate dalla locale Cassa Edile. In questo contesto diventa importante la sperimentazione dei contratti di cantiere. È indispensabile, altresì, fortificare il sistema della bilateralità - valutando con maggior attenzione il percorso di accorpamento di Cassa Edile di Capitanata con il Formedil-CPT - mediante l'incentivazione di corsi di formazione professionale per promuovere il turnover in edilizia, per elevare il livello di professionalità delle maestranze impiegate e per migliorare la sicurezza, attraverso un rapporto costante di collaborazione tra gli enti paritetici.

ART. 1 - SISTEMA DI INFORMAZIONI - INVESTIMENTI ED OCCUPAZIONE

ANCE Foggia e le Organizzazioni dei Lavoratori convengono sul ruolo infungibile che il Comparto delle Costruzioni svolge per lo sviluppo economico e sociale della Capitanata e per l'integrazione dei comparti produttivi. In tale contesto riconfermano la necessità di intraprendere iniziative congiunte presso le istituzioni comunali, provinciali e regionali per l'istituzione di un tavolo permanente di concertazione finalizzato alla verifica delle progettualità in edilizia, alla pianificazione delle opere da appaltare, alla cantierizzazione delle opere appaltate ed alla determinazione del volume degli investimenti nel settore per garantire i flussi occupazionali, l'esercizio dell'attività di impresa e lo sviluppo dell'imprenditoria locale e delle maestranze dipendenti.


Le parti dichiarano, pertanto, la loro intenzione di assegnare un rilievo permanente ai problemi connessi all'insediamento dell'edilizia pubblica, convenzionata e sovvenzionata, favorendo, altresì, la realizzazione delle infrastrutture sociali, la ristrutturazione dei centri storici, la riqualificazione centri di degrado, l'edilizia sociale, la promozione di procedimenti tecnologici ed organizzativi avanzati nella prospettiva di conseguire un organico processo di industrializzazione del settore, incentivando la promozione delle Associazioni e Consorzi tra imprese produttive.

In considerazione, quindi, dell'esigenza di attuare un modello di relazioni industriali adeguato all'evoluzione della situazione socio-economica, ANCE Foggia e le Organizzazioni dei Lavoratori si incontreranno periodicamente, su richiesta di una delle parti, per esaminare congiuntamente la situazione del settore.

Nel corso di tali incontri, le Organizzazioni Territoriali dei datori di lavoro forniranno informazioni: sullo stato e sulle prospettive della produzione e dell'occupazione nel settore, sulla struttura dell'occupazione per sesso, per età e categoria, sul mercato del lavoro, sulla formazione professionale nel territorio, sulle previsioni di sviluppo del settore medesimo anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche, sulla disponibilità di aree pubbliche, sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi, sui flussi finanziari di investimento.

Le Organizzazioni dei datori di lavoro forniranno, altresì, informazioni in materia di appalto e subappalto, nonché sul divieto di interposizione nelle prestazioni di manodopera, sull'andamento e le caratteristiche generali delle situazioni predette.

Le informazioni citate saranno distinte in relazione ai seguenti comparti:



Opere Pubbliche (Edilizia scolastica, Ospedaliera, Opere irrigue, ecc.);

Edilizia non abitativa pubblica e privata (opere industriali, stradali, ferroviarie e aeroportuali);

Edilizia abitativa pubblica e privata.

Sono previsti, inoltre, incontri periodici, su richiesta di una delle parti, in ordine alla evoluzione della struttura dell'impresa, dei Consorzi temporanei e permanenti di imprese.

Sono previsti, altresì, incontri preventivi tra ANCE Foggia e le Organizzazioni dei Lavoratori in ipotesi di rilevanti appalti pubblici nel territorio per quanto concerne la natura degli appalti e durata e tempi degli stessi.

ART. 2 – CONTRATTO DI CANTIERE



Risulta di assoluta evidenza come uno dei principali fattori di debolezza del settore sia rappresentato dalla estrema frammentazione della sua struttura produttiva. In questi anni abbiamo assistito ad una polverizzazione della struttura industriale delle costruzioni, con la proliferazione delle partite IVA, unitamente al permanere di forti situazioni di lavoro nero, di irregolarità di scarso rispetto delle norme sulla sicurezza e di un basso livello di legalità. Il contratto di cantiere potrebbe essere lo strumento attraverso il quale non solo si combattono tutti i pericolosi fenomeni sopracitati, ma si può dare un contributo per innalzare la qualità del processo produttivo, dell'organizzazione del lavoro e conseguentemente della sicurezza dei lavoratori. Questo strumento potrebbe aiutare a ricomporre la frammentazione d'impresa, ad innalzare i livelli di legalità, regolarità, sicurezza e ad innovare, modernizzare, informatizzare il processo produttivo delle costruzioni ottimizzando la gestione unitaria dei diversi soggetti che interagiscono nel cantiere.

Le parti sociali si impegnano, attraverso la sperimentazione del contratto di cantiere, a diffondere buone prassi condivise e finalizzate a garantire la qualità del processo e del prodotto finale, a garanzia del committente, e ad assicurare una concorrenza leale tra i diversi soggetti impegnati nel processo industriale delle costruzioni.

Le parti si dichiarano pronte a sperimentare tale strumento nei cantieri pubblici e privati di importo superiore ai 3 milioni di euro, anche nell'ambito delle linee guida che potranno essere definite dalle parti sociali nazionali.

ART. 3 - FORMAZIONE PROFESSIONALE E SCUOLA e PROFESSIONALE EDILE - FORMEDIL e CPT



Le parti concordano che la formazione nel settore delle Costruzioni costituisce l'attività preminente nel sistema della Bilateralità per elevare il livello di professionalità delle maestranze alle continue evoluzioni di innovazione tecnologica del Sistema.





La necessità della "formazione continua" e della sicurezza nel settore, con specifico riferimento alle maestranze giovanili, deve essere diretta a sensibilizzare le imprese e i lavoratori ad investire nella formazione per elevare la qualità del lavoro e per consolidare la competitività delle imprese in un sistema di libero mercato e di progressivo depauperamento delle professionalità esistenti, conseguenti alla fase di anzianità acquisita.


L'ente bilaterale Formedil - CPT deve assurgere ad "Osservatorio Esclusivo per l'Edilizia" dell'attività di formazione e sicurezza, nella prospettiva di garantire, per le imprese e i lavoratori, l'accesso professionalizzante nel settore.

Le parti si impegnano a promuovere idonee iniziative nei confronti delle Istituzioni che operano nel settore della formazione per l'attuazione di un programma formativo esteso alle figure professionali impiegate nel comparto delle Costruzioni, anche mediante l'acquisizione delle risorse finanziarie statali, regionali e comunitarie.

Le Organizzazioni territoriali concordano sulla necessità di garantire l'immissione nel processo produttivo dell'edilizia delle maestranze che hanno frequentato i corsi di formazione e che hanno conseguito l'attestato di idoneità, rilasciato dal Formedil - CPT

Nell'intento di ampliare la platea della manodopera specializzata, le Organizzazioni territoriali si impegnano ad istituire strumenti per facilitare l'accesso delle maestranze alle qualifiche superiori promuovendo corsi di formazione-lavoro da parte del Formedil - CPT, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo Formazione e Sicurezza del Rinnovo Contrattuale del 03.03.2022.





In aggiunta ai corsi professionalizzanti in costanza di rapporto di lavoro previsti dal sopracitato Rinnovo contrattuale, le parti concordano, in relazione ai periodi di sospensione delle attività produttive di lunga e media durata, di utilizzare tali periodi per la qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, incentivando la partecipazione ai corsi di formazione presso il Formedil - CPT, utilizzando, anche, le risorse finanziarie destinate alla formazione dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie. Sono previsti, inoltre, incontri periodici, su richiesta di una delle parti contraenti, per definire, in relazione ai programmi di edilizia pubblica o privata da realizzare nella provincia, la natura dei corsi ed il relativo numero che il Formedil - CPT è impegnato ad organizzare e realizzare.


Relativamente alla determinazione del contributo che le imprese edili devono versare al Formedil - CPT si stabilisce che tale contributo è pari allo 1,00% e ad un ulteriore 0,20% per il Fondo Territoriale per la Qualificazione del Settore, fermo restando l'ulteriore contributo destinato agli RLST ed Ance Foggia per iniziative sulla sicurezza che sarà così rimodulato: 0,20% dal 1 ottobre 2024 fino al 28 febbraio 2025, incrementato di un ulteriore 0,10% annuo con le seguenti scadenze: marzo 2025, marzo 2026 e marzo 2027. Tale contributo sarà disciplinato e ripartito in base a quanto previsto dall'Accordo tra le parti sociali del 07.10.2024, ossia ~~0,55%~~ all'ASE RLST e ~~0,45%~~ ad Ance Foggia per iniziative sulla sicurezza. Le parti si impegnano ad incontrarsi semestralmente per valutare gli equilibri economico finanziari dell'Ente. La riscossione dei contributi di cui sopra, viene effettuata dalla Cassa Edile di Capitanata secondo i criteri fissati in apposita convenzione.

ART. 4 - FONDO INTERPROFESSIONALE

Le parti rilevano che la formazione continua e l'aggiornamento delle risorse umane rappresenta per le imprese un fattore competitivo di primaria importanza.

L'accrescimento delle conoscenze interne e delle competenze dei dipendenti di ogni ordine e grado rappresenta un fattore determinante per incentivare la capacità di innovazione delle imprese nel contesto dell'economia globalizzata.

Nell'intento, quindi, di aumentare il monte ore destinato alla formazione, le parti ritengono indispensabile sviluppare idonee iniziative finalizzate a sensibilizzare le imprese a destinare al Fondo Interprofessionale la quota del contributo dell'0,30% attualmente versato all'INPS tramite DM 10, in modo da costituire il "conto formazione" da utilizzare per la realizzazione di piani formativi, secondo i criteri prestabiliti e coinvolgendo nei Piani formativi il Formedi-CPT territoriale.



ART. 5 - CASSA EDILE

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 36 del C.C.N.L. 20/05/2004 e dall'accordo tra le parti sociali allegato al presente contratto, il contributo dovuto alla Cassa Edile viene fissato nella misura complessiva del 2,25%, di cui i 5/6 (2,08%) a carico del datore di lavoro e 1/6 (0,42%) a carico del lavoratore.

Tale contributo va calcolato sui seguenti elementi della retribuzione:

a) per gli operai che lavorano ad economia:
paga base di fatto;

indennità di contingenza;

indennità territoriale di settore;





b) per gli operai che lavorano a cottimo:
paga base di fatto;

indennità di contingenza;

indennità territoriale di settore;

utile minimo contrattuale di cottimo.

Le parti inoltre convengono di adeguare lo Statuto della Cassa Edile allo statuto Tipo della CNCE. Viene recepito, altresì, l'Accordo tra le parti sociali del 07.10.2024 che prevede l'abrogazione, a partire dal 01.10.2024, del Verbale di Accordo del 02/02/2004 e successivi oltre che quello riferito al Contributo Nuove Attività.





**ART. 6 - TRASMISSIONE DENUNCIA LAVORATORI OCCUPATI E VERSAMENTO
ACCANTONAMENTI E CONTRIBUTI**

In attuazione di quanto disposto dal Comitato per la Bilateralità, con deliberazione numero quattro del 14 Ottobre 2005, le imprese edili, sia che eseguano lavori pubblici che lavori privati, devono presentare alla Cassa Edile in via telematica la denuncia lavoratori occupati entro il mese successivo a quello di riferimento della denuncia stessa.

Il versamento degli accantonamenti e dei contributi deve essere effettuato mensilmente entro il mese successivo a quello di riferimento.

Il versamento effettuato oltre tale termine determina una posizione di irregolarità fino al giorno del versamento stesso e deve essere comprensivo del contributo aggiuntivo calcolato, in ragione di anno, nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'INPS nei casi di omissione contributiva.

Le imprese edili hanno l'obbligo tassativo di segnalare alla Cassa Edile la sospensione dell'attività con il modulo di denuncia mensile relativo al mese, nel quale ha avuto inizio la sospensione.

In caso di inadempienza l'impresa sarà cancellata d'ufficio dall'anagrafica esistente agli atti e in caso di ripresa dell'attività dovrà richiedere nuovamente l'iscrizione alla Cassa Edile.

In applicazione del D.L. 4/7/2006 n. 223 coordinato con la legge di conversione 4/8/2006 n. 248, la Cassa Edile svolgerà azione di recupero delle somme non versate nei confronti dei committenti e delle imprese appaltatrici applicando le Linee Guida definite dalla CNCE.

ART. 7 - PREMIALITA' ALLE IMPRESE

Nell'ambito del contributo istituzionale alla Cassa Edile (2,25%), l'aliquota dell'1,05%, oltre al rimborso alle aziende per malattia e infortunio, è destinata a finanziare forme di premialità alle Aziende, ai sensi del C.C.N.L. del 18.7.2018, rinnovato il 3.3.2022.

Per dare attuazione a quanto stabilito dai richiamati C.C.N.L. le Parti concordano di introdurre, con decorrenza dall'anno 2024 (risultato di esercizio gestione imprese al 30.9.2023) un sistema premiale per le Aziende iscritte alla Cassa Edile ed in regola su tutti i propri cantieri della provincia di Foggia, regolamentato come segue:

1. Riconoscere la premialità alle aziende che abbiano un imponibile contributivo Cassa Edile nell'esercizio amministrativo superiore ad euro 45.000,00 mila e una anzianità di iscrizione alla Cassa da più di tre anni continuativi.
2. Riconoscere la premialità alle aziende che abbiano dichiarato le ore lavorabili nel mese, al netto delle ore esimenti così come definite dalla CNCE, pro capite per ciascun operaio iscritto in Cassa Edile della Provincia di Foggia nell'esercizio amministrativo.
3. Riconoscere la premialità alle aziende in regola presso la Cassa Edile di Foggia secondo le regole/criteri per il rilascio del Durc alla data di redazione della classifica e dell'erogazione e assenza di rateizzazioni in corso. L'impresa ammesse devono aver presentato denunce con operai per tutti i 12 mesi inclusi nel periodo di competenza. Ai fini dell'ottenimento del premio è necessario soddisfare cumulativamente i suddetti requisiti.


SOMMA DA DESTINARE ALLA PREMIALITÀ

Fatto salvo quanto stabilito all'ultimo capoverso del presente articolo l'ammontare della premialità è pari di anno in anno all'accantonamento effettuato in bilancio al relativo fondo premialità (pari all'1,05% di contribuzione al netto delle prestazioni di malattia e infortunio erogate).

Il fondo della Premialità sarà utilizzato anche per la fornitura delle calzature antinfortunistiche aggiuntiva rispetto a quella prevista della normativa vigente in tema di forniture di dpi da parte dell'azienda, che saranno fornite direttamente alle imprese iscritte in Cassa Edile di Capitanata, tenuto conto delle 700 ore lavorate per ogni operaio che abbia maturato tale parametro così come già previsto dai regolamenti attuali della Cassa Edile di Capitanata.

CALCOLO DEL SINGOLO PREMIO PER IMPRESA E MODALITÀ DI RISCOSSIONE

Entro il 15 di gennaio, la Cassa Edile estrae una lista degli aventi diritto al premio riferiti all'esercizio



amministrativo chiuso al 30 settembre dell'anno precedente. La lista viene generata con riferimento alle contribuzioni dichiarate nel periodo di competenza 1° ottobre - 30 settembre e purché integralmente versate entro il 31 dicembre.

La lista riporta l'ammontare dei contributi versati nel medesimo periodo e ripartisce la "somma da destinare" in modo proporzionale rispetto a tali somme. La somma verrà stabilita secondo la disponibilità della Cassa Edile di Capitanata.

Per le imprese aventi diritto al premio, ai fini della ripartizione dello stesso, l'ammontare dei contributi versati alla singola impresa sarà incrementato:

- del 3% in caso di utilizzo dei servizi forniti dal Formedil;
- del 3,5% in caso di utilizzo dei servizi forniti dal C.P.T.;
- del 1,5% in caso di utilizzo dei servizi forniti da ASE RLST (inteso come disponibilità all'effettivo utilizzo del servizio con accesso ai cantieri da parte di ASE RLST);
- del 1% in caso di adesione al protocollo cantieri sostenibili che andrà ad essere sottoscritto;
- del 3% in caso di adesione al progetto protocollo per fascicolo elettronico del cantiere con controllo di presenze che ANCE, assieme alle OO.SS. ed altre istituzioni, sottoscriverà con la Prefettura di Foggia. In attesa della sottoscrizione del protocollo e della messa a disposizione della piattaforma software, la percentuale sarà attribuita a tutte le aziende come se avessero già aderito.

A seguito dell'unificazione del Formedil e del CPT nell'Ente Unico rimangono confermate le percentuali su indicate ovvero 3,5% in caso di richiesta di servizi sulla sicurezza intesi quali concessione di disponibilità alla verifica di regolarità dei cantieri in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro da parte del personale incaricato dal CPT e 3% di richiesta di servizi in materia di formazione obbligatoria, come da D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

A tal fine gli Enti bilaterali afferenti alle Parti sottoscrittrici il presente Contratto Integrativo dovranno rilasciare alla Cassa Edile idonea dichiarazione entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno.

Modalità di Attribuzione

La lista viene generata dagli uffici della Cassa, controllata ed autorizzata dal Direttore dell'ente entro il 31 gennaio di ogni esercizio e messa in pagamento sotto forma di sconto contributivo a partire dalla denuncia di gennaio.

Nel caso in cui le contribuzioni del mese di gennaio non fossero sufficienti per godere dello sconto contributivo, il saldo sarà traslato nella dichiarazione successiva.

Il diritto alla percezione dello sconto contributivo decade nel caso di sospensione, irregolarità, richiesta di rateizzazione o passaggio ad altra Cassa settoriale a partire dalla dichiarazione di ottobre e sino alla completa fruizione del premio.

Il diritto decade anche nel caso di procedure legali in corso con la Cassa Edile di Capitanata.

L'impresa ed il consulente saranno informati dell'accesso alla premialità con apposita Pec.




Le somme non utilizzate nell'anno di competenza saranno portate a nuovo ed integralmente utilizzate nell'erogazione dell'esercizio successivo.

Le Parti sociali firmatarie del presente Accordo convengono di rivedersi al fine di procedere ad eventuali modifiche della disciplina delle premialità alle imprese e del relativo regolamento per un adeguamento alle mutate esigenze delle aziende del settore.

ART. 8 - PRESTAZIONI FACOLTATIVE

Vengono previste le seguenti Prestazioni per i Lavoratori che annullano e sostituiscono le precedenti:

1. Buono libri;
2. Contributo 1° giorno di scuola;
3. Premio promozione;
4. Contributo in occasione del matrimonio;
5. Contributo per la nascita dei figli;
6. Carenza malattia per i giorni non indennizzati in caso di malattie brevi fino a 6 giorni. Tale prestazione sarà erogabile una sola volta nell'anno cassa edile per le giornate lavorabili (lunedì - venerdì);




7. Contributo per mensa scolastica.

Le predette prestazioni saranno disciplinate da apposito regolamento attuativo che potrà prevedere modifiche e/o integrazioni alle stesse.

ART. 9 - BORSA LAVORO

Le parti concordano sull'istituzione della Borsa Lavoro dell'Industria delle Costruzioni per favorire la razionalizzazione del mercato del lavoro e per agevolare lo sviluppo dell'occupazione.

La Borsa del lavoro dovrà operare, in convenzione con i Centri territoriali per l'Impiego, quale struttura di supporto alla funzione di incontro tra domanda ed offerta e con l'istituzione di uno sportello informativo presso gli Enti Bilaterali, al servizio delle imprese e dei lavoratori, dando piena operatività al BLEN.IT.



ART. 10 - ACCANTONAMENTO PER FERIE

E GRATIFICA NATALIZIA - MODALITÀ DI VERSAMENTO


Con riferimento a quanto stabilito dall'art. 18 del Contratto Nazionale, la percentuale complessiva da valere ai fini del trattamento economico per ferie e gratifica natalizia è fissata nella misura del 18,50%.

Gli importi della suddetta percentuale debbono essere accantonati presso la Cassa Edile di Capitanata ed il versamento deve essere effettuato dalle aziende con le modalità stabilite dal Comitato di Gestione della Cassa Edile. In caso di mancato versamento la Cassa Edile si attiverà per il recupero del credito come stabilito dalle Linee Guida della CNCE.

ART. 11 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE

E GRATIFICA NATALIZIA


Le parti raccomandano che il Comitato di Gestione della Cassa Edile disponga per l'invio, agli operai aventi diritto, degli assegni relativi alla liquidazione delle spettanze afferenti a ferie e gratifica natalizia alle date del 15 luglio di ogni anno per il semestre ottobre-marzo e del 30 novembre per il semestre aprile-settembre, e comunque, per quest'ultimo periodo, non oltre il 15 dicembre di ogni anno.



ART. 12 - ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE

Le aliquote contributive per il premio Ape a carico dei datori di lavoro sono definite dal FNAPE. In base all'Accordo nazionale del 21.09.2023, a decorrere dal 1° ottobre 2023 l'aliquota per la Regione Puglia è del 2,63%.


Detto contributo dovrà calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del vigente CCNL, per tutte le ore di lavoro ordinario nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17.




ART. 13 - QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

Con riferimento all'art. 36 lett. c) del CCNL 20/05/2004 le quote di adesione contrattuale a carico dei datori di lavoro e degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini vengono fissate nella misura complessiva dell'1,76% da calcolarsi sugli elementi presi a base per il computo della percentuale per ferie e gratifica natalizia.

Nella predetta percentuale dell'1,76% (0,88% a carico dei datori di lavoro e 0,88% a carico dei lavoratori) è compresa quella nazionale dello 0,36% (0,18% a carico dei datori di lavoro e 0,18% a carico dei lavoratori).





La quota di adesione contrattuale a carico degli operai è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

La percentuale dello 0,88% a carico dei datori di lavoro e la percentuale dello 0,88 % a carico dei lavoratori vengono calcolate sulle retribuzioni maggiorate del 23,45%.

Le quote di adesione contrattuale debbono essere versate, a cura del datore di lavoro, alla Cassa Edile secondo le modalità e nei termini di cui al precedente art. 9.

Per la ripartizione del gettito complessivo delle quote suddette si fa riferimento a quanto stabilito dal predetto art. 36 lett. c) del C.C.N.L..

Con riferimento all'art. 37 del C.C.N.L., la Cassa Edile di Capitanata tratterrà, ai lavoratori che ne facciano richiesta attraverso delega debitamente sottoscritta, il 5% delle somme accantonate ogni semestre a partire da quello immediatamente corrente e coincidente con la data riportata nella delega: dette somme saranno rimesse, a cura della Cassa medesima, alle organizzazioni sindacali indicate nella delega.

ART. 14 - MECCANIZZAZIONE

Le parti concordano sulla necessità di dotare di una meccanizzazione comune gli Enti paritetici, al fine di creare una maggiore interazione e scambio dei dati in possesso degli enti stessi. Il Centro operativo sarà localizzato presso la Cassa Edile con terminali presso gli Enti paritetici.

Tutto ciò per dotare le Organizzazioni stipulanti di terminali con accesso a notizie che possano interessare solo le singole parti.

ART. 15 - ORARIO DI LAVORO

L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003 e all'art. 5 del vigente CCNL.

Le ore eccedenti le 8 ore giornaliere saranno retribuite con le maggiorazioni previste dal vigente CCNL.

a) Operai di produzione.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 del vigente C.C.N.L., l'orario normale contrattuale di lavoro per tutti gli operai di produzione, nonché per gli impiegati del settore è di 40 ore settimanali di media annua ripartito in 5 giorni, di norma dal lunedì al venerdì.

b) Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.

Ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.L., 20.05.2004 l'orario normale contrattuale di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può superare le 50 ore settimanali, salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.

Con riferimento all'art. 5 del vigente C.C.N.L. si conferma che gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante:

a) permessi individuali per complessive 48 ore;

b) determinazione dell'orario di lavoro in 35 ore settimanali in un periodo di 8 settimane consecutive a decorrere dal primo lunedì di dicembre;




c) per i custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti e per tutti gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia di cui all'art. 6 del C.C.N.L., nel periodo sopra stabilito l'orario di lavoro è determinato in 45 ore settimanali.

Per gli operai di cui alla lett. c) dell'art. 6, nel periodo predetto l'orario di lavoro è determinato in 55 ore settimanali.

La retribuzione per le ore di cui al punto "a" e "b" è corrisposta mediante l'accantonamento percentuale presso la Cassa Edile.

In occasione del godimento dei permessi individuali è corrisposta l'anticipazione da parte dell'impresa del trattamento economico di cui al punto 3) dell'art. 24 del vigente C.C.N.L. per le ore di permesso maturate e godute. Nelle settimane del periodo di riduzione a 35 ore l'anticipazione dell'impresa è pari all'importo corrispondente a cinque ore dei medesimi elementi retributivi.

L'anticipazione di cui al comma precedente è effettuata nel limite dell'accantonamento complessivo di cui



all'art. 18 del vigente C.C.N.L. maturato da ciascun operaio, e non ancora versato alla Cassa Edile ed è dedotta dall'importo che, per lo stesso operaio, l'impresa è tenuta ad accantonare alla Cassa Edile medesima in applicazione del citato art. 18.


La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dall'art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, salvo la conferma del trattamento economico per le festività del 2 giugno e del 4 novembre. Resta salvo quant'altro previsto dall'art. 5 del vigente CCNL

ART. 16 - MINIMI RETRIBUTIVI

I minimi retributivi per i dipendenti da imprese edili nella provincia di Foggia, sono quelli di cui alle tabelle allegate all'Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 03.03.2022.

ART. 17 - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE – EVR

L'E.V.R. disciplinato dagli artt. 38 lett. f), 12 e 46 del C.C.N.L. 1.7.2014 e dai successivi rinnovi e da quanto previsto dal presente Accordo è un premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.




Le Parti concordano che l'importo dell'E.V.R. è onnicomprensivo di ogni incidenza diretta e/o indiretta sugli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di Contratto Nazionale e Territoriale avendone già tenuto conto in fase di quantificazione del premio stesso.


Inoltre, le Parti, ai sensi del comma 2 dell'art. 2120 del c.c., convengono che l'E.V.R. sia escluso dalla base di calcolo del T.F.R.

Il premio è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione. L'E.V.R., se dovuto e nella misura risultante dalla verifica dei parametri aziendali e ferma restando la onnicomprensività, viene erogato mensilmente ai dipendenti in forza secondo le regole in atto per gli istituti retributivi con paga mensilizzata per gli impiegati e oraria per gli operai.

Agli operai l'E.V.R. viene corrisposto per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata nel mese per un massimo di 173 ore mensili. Agli impiegati l'erogazione dell'E.V.R. avverrà mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.



L'erogazione dell'E.V.R. di cui al presente articolo va effettuata nell'anno di riferimento a seguito dell'esito della verifica annuale degli indicatori ed è calcolato con riferimento alla media dei trienni precedenti l'anno di erogazione (primo periodo di riferimento 2021/2023 su 2020/2022). La misura dell'E.V.R. è fissata nel 4% dei minimi tabellari in vigore alla data di sottoscrizione del presente Contratto.




Fermi gli indicatori previsti dal C.C.N.L., è individuato, in sede territoriale, quale quarto indicatore il rapporto monte salari enunciato in Cassa Edile/numero lavoratori iscritti in Cassa Edile di Capitanata.

L'incidenza ponderale dei singoli parametri è individuata nelle seguenti percentuali:



- 1) numero lavoratori iscritti in Cassa Edile
25%;
- 2) monte salari denunciato in Cassa Edile
25%;
- 3) ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di CIG
20%;
- 4) rapporto monte salari denunciato in CE/numero lavoratori iscritti in CE di Capitanata
30%.



Il calcolo e la verifica annuali dell'E.V.R. avverrà in un apposito incontro tra le Parti da tenersi entro il mese di gennaio dell'anno di erogazione nel quale le stesse procederanno al raffronto dei quattro parametri, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno, secondo i criteri e con le modalità individuate dal C.C.N.L. e dal presente Accordo.

Nell'ambito del raffronto di cui sopra e di cui all'art. 38 del C.C.N.L. 1.7.2014, ai fini della determinazione dell'E.V.R., qualora dovessero risultare due dei parametri sopra riportati pari o positivi, l'E.V.R. sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'E.V.R. fissato a livello territoriale (pari al 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del presente Contratto); nella ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nella ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'E.V.R. fissato a livello territoriale.

Non si darà luogo alla erogazione dell'E.V.R. sia nel caso in cui nessuno dei parametri risulti positivo, sia nel caso in cui risulti positivo un solo parametro.

Determinata la percentuale a livello territoriale, a livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- ore denunciate in Cassa Edile di Capitanata, secondo le medesime modalità individuate a livello territoriale;
- volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle Dichiarazioni Annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Nel calcolo dell'E.V.R. dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate a livello territoriale.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro. L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo territoriale. Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nella misura stabilita a livello territoriale, secondo i criteri sopra esposti.

Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l'E.V.R. non sarà erogato.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l'E.V.R. in misura ridotta così come stabilita dall'art. 38 del C.C.N.L. 3.3.2022, salvo diverse disposizioni che dovessero intervenire a livello nazionale sulla materia di che trattasi.

In tal caso sarà attivata la seguente procedura:

l'impresa tempestivamente renderà autodichiarazione, come da modello allegato (all. 1), sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali ad Ance Foggia ed alla Cassa Edile di Capitanata, dandone comunicazione alla R.S.A. o R.S.U. ove costituiti.

Ance Foggia informerà entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione aziendale le Organizzazioni Sindacali Territoriali, e se richiesto, attiverà un confronto entro 10 giorni con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale Iva dell'impresa stessa, nonché della documentazione della Cassa Edile di Capitanata afferente le ore denunciate.

Per le imprese associate o aderenti (assistite) da Ance Foggia, la verifica sarà effettuata con l'assistenza

dell'Associazione.

Le imprese di nuova costituzione, per i lavoratori occupati nei comuni di cui in premessa, dovranno erogare l'E.V.R. nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto integrativo. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà anno su anno e biennio su biennio.

Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme del C.C.N.L.

ART. 18 - INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE PER GLI OPERAI E PREMIO DI PRODUZIONE PER GLI IMPIEGATI

Premesso che le parti nazionali in sede di rinnovo del C.c.n.l. hanno concordato che gli importi in atto dell'Elemento Economico Territoriale dovessero essere conglobati a decorrere dal 1° gennaio 2011 nell'indennità territoriale di settore e nel premio di produzione, si riportano qui di seguito le tabelle aggiornate, in vigore:

Livello	Categorie	Mensile Premio Produzione Impiegati	Orario Indennità Territoriale di Settore Operai
7	Quadri ed impiegati di 1 ^a categoria super	399,200	
6	Impiegati di 1 ^a categoria	361,987	
5	Impiegati di 2 ^a categoria	293,560	
4	Impiegati ed operai di 4° livello	271,443	1,600
3	Impiegati di 3 ^a categoria ed operai specializzati	245,844	1,452
2	Impiegati di 4 ^a categoria ed operai qualificati	218,502	1,282
1	Impiegati di 4 ^a categoria primo impiego e operai comuni	186,438	1,086
-	art. 6 B) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti		0,980
-	art. 6 C) Custodi, portinai e guardiani (con alloggio)		0,870



ART. 19 - INDENNITÀ DI FUNZIONE ESTERNA

Previo accordo integrativo aziendale di terzo livello, agli impiegati con qualifica apicale, di 7° livello, che svolgano mansioni di rappresentanza esterna per la propria azienda e che non percepiscano altre indennità, potrà essere erogata altresì, una percentuale di maggiorazione per la funzione esercitata, nella misura del 15% da calcolarsi sulle seguenti voci della retribuzione:

- Stipendio
- Premio di produzione
- Contingenza
- EDR
- EVR.

Per gli impiegati, non inquadrati nel 7° livello, che siano formalmente incaricati dalla propria azienda a rappresentarla presso Enti o Istituzioni, con potere di manifestare in modo vincolante la volontà aziendale, previo accordo integrativo aziendale di secondo livello potrà essere riconosciuta una indennità del 10% sulle stesse voci di retribuzione.

Tale percentuale di incremento sarà assorbita in caso di riconoscimento all'impiegato di altre indennità di maggiore entità.

ART. 20 - INDENNITÀ PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sulla paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore e per gli operai lavoranti a cottimo, anche sui minimi contrattuali di cottimo:

Gruppo A) - Lavori vari	
1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora);	4%
2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli);	5%
3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti di acqua o fango;	5%
4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario;	8%
5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume;	8%
6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe;	8%

7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando la elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio;	10%
8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio;	10%
9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività;	11%
10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione);	12%
11) Lavori di scavo a sezione obbligata ristretta a profondità superiore ai m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio;	13%
12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre;	13%
13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti;	16%
14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi Protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a centimetri 12);	16%
15) Lavori su scale aeree tipo Porta;	17%
16) Costruzione di camini in muratura senza impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso;	17%
17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m.;	19%
18) Lavori per fognature nuove in galleria;	19%

19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3;	20%
20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti;	21%
21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m.;	22%
22) Lavori in pozzi neri preesistenti.	27%
23) Lavori in estensione ferroviaria	10%
Gruppo B) - Lavori in galleria	
a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio;	46%
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione;	26%
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie;	18%
d) lavori eseguiti in presenza di gas.	20%
Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa	
a) da 0 a 10 metri;	54%
b) da oltre 10 a 16 metri;	72%
c) da oltre 16 a 22 metri;	120%
d) oltre 22 metri.	180%
Gruppo D) - Lavori marittimi	

Lavori sotto acqua: Palombari - Indennità del 100% da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.

Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.

Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un'ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.

Gruppo E) - Costruzione di linee elettriche e telefoniche

Agli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, è dovuta un'indennità nella misura del 3,50%.

Gruppo F) - Lavori di armamento ferroviario

Agli operai addetti ai lavori di armamento ferroviario in genere è dovuta una indennità nella misura del 15,50%.

La predetta indennità si intende comprensiva, in via convenzionale, delle spese di trasporto sostenute dall'operaio, del trattamento per il trasporto degli attrezzi qualora non siano consegnati sul posto di lavoro, nonché sostitutiva ed assorbente della diaria prevista dalle norme generali dell'art. 21 del C.C.N.L., ove spettante, nei casi di passaggio dell'operaio da un cantiere ad un altro e/o da un Comune ad un altro.

Le percentuali di cui sopra - fatta eccezione per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione dell'opera nei casi e nelle condizioni sopra previste.

ART. 21 - LAVORI IN ZONE MALARICHE

Con riferimento all'art. 24 del Contratto Nazionale, la indennità per i lavori eseguiti in zone malariche, quando sia dovuta a termine del predetto contratto nazionale, è di Euro 0,02 giornalieri.

Sono considerate zone malariche quelle riconosciute tali dalle Autorità Sanitarie a norma di legge.


L'indennità per le suddette zone malariche spetta soltanto per il periodo di infezione malarica e cioè durante il tempo compreso fra il mese di giugno ed il mese di settembre incluso.

ART. 22 - ATTREZZI DI LAVORO

Viene stabilita in euro 0,30 giornaliera l'indennità che le imprese devono corrispondere agli operai: scalpellini, ferraioli, muratori, pavimentatori, carpentieri, spalatori di neve o ghiaccio, elettricisti i quali, su richiesta delle imprese medesime, adoperano attrezzi di loro proprietà. Tale indennità sarà dovuta ai suddetti operai soltanto nel caso che siano muniti di tutti i seguenti attrezzi che debbono rispondere alle esigenze del lavoro ed essere sempre in perfetto stato di efficienza:

Scalpellino: mazzuolo, sabbie, scalpelli, martellina, squadra, metro, staggia, regolo e scopetto;

Ferraiolo: mordoni, tenaglia per legatura ferri, martello, metro, matita e piastra;



Muratore e Pavimentatore: mestola, martello e martellina, scalpelli, secchio, pennello, corda, piombo livella, metro, matita, cazzuola e fratazzo;

Carpentiere: segaggio, sega e telaio, martello, palanchino, corde, matite, livello, piombo a livello squadra;

Addetto agli impianti elettrici: pinza isolata 3000 V. prova fase, spellacavi, filo a piombo, livello, metro, matita, martello, martellina, scalpello;

Spalatore di neve o ghiaccio: pala e piccone.

Resta peraltro impregiudicata la facoltà dell'impresa di fornire gli attrezzi in proprio, senza dover corrispondere alcun rimborso ai lavoratori.

L'indennità di cui sopra è riconosciuta nella misura di euro 0,25 giornalieri, agli aiutanti carpentieri ed agli aiutanti ferraioli i quali adoperano gli attrezzi di loro proprietà come sopra indicati.

ART. 23 - MENSA

Le parti riconoscono la validità sociale della mensa e si impegnano a ricercare soluzioni atte a garantirne l'istituzione.

Il costo economico sarà così ripartito:


- 30% a carico del lavoratore;
- 70% a carico dell'azienda.

Detta ripartizione delle spese trova applicazione anche nei casi di apprestamento del servizio di mensa ai sensi dell'art. 48 del vigente C.C.N.L.

Ove non si renda possibile l'attuazione della mensa, l'impresa corrisponderà una indennità sostitutiva di Euro 0,50 per ogni ora di effettiva presenza.

Il rimborso spese non spetta agli operai che non si avvarranno del servizio di mensa eventualmente istituito.

Sul predetto importo non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del C.C.N.L. vigente in quanto nella sua determinazione è stato già tenuto conto dell'incidenza per ferie, gratifica natalizia, riposi annui retribuiti. Restano salve eventuali migliori situazioni in atto, nel qual caso, non trova applicazione il presente articolo.



ART. 24 - TRASPORTO



Per i cantieri ubicati in zone lontane dai centri abitati e non serviti da mezzi pubblici, la Sezione Costruttori Edili di Confindustria Foggia si dichiara disposta a svolgere, in parallelo con le Organizzazioni dei Lavoratori, interventi presso gli Enti Amministrativi competenti perché ne affrontino concretamente il soddisfacimento, tenuto conto dell'importanza del problema del trasporto come Servizio Sociale.

Per i lavori eseguiti fuori di 2 Km. dal perimetro dei Centri urbani si conviene quanto segue:

- in tutti i casi ove è possibile l'utilizzo del mezzo pubblico e, qualora l'azienda non metta a disposizione mezzi propri, corrisponderà un'indennità pari al costo dell'abbonamento mensile.

Qualora l'azienda non provveda con mezzi propri al trasporto e non esistano mezzi pubblici dal centro abitato al cantiere ed il trasporto avvenga con mezzi messi a disposizione dai lavoratori, l'azienda riconoscerà, a titolo di rimborso spese per ogni mezzo di trasporto, 1 litro di benzina per ogni 6 Km., percorsi oltre i due Km., dal perimetro del centro abitato.

Qualora più lavoratori usufruiscano di uno stesso mezzo, in alternativa a quanto disposto dal comma precedente, verrà corrisposto un rimborso spese, per mezzo di trasporto, pari a Euro 0,20 per persona per ogni Km. percorso oltre due Km., dal perimetro del centro abitato. Il trattamento di trasporto è assorbito fino a concorrenza dal rimborso delle spese di trasporto previsto dal primo comma della lett. A) dell'art. 21 del





vigente C.C.N.L.

La suddetta somma non si applica per il raggiungimento della sede aziendale presso cui il lavoratore è assunto qualora poi per il raggiungimento del cantiere sia affidato mezzo aziendale.

ART. 25 - TRASFERITA

I limiti territoriali di cui al secondo comma lett. A) dell'art. 21 del vigente C.C.N.L., vengono definiti fuori dai limiti territoriali comunali.

La normativa di cui sopra trova applicazione purché il lavoratore rientri al compimento della giornata lavorativa.

Resta fermo il maggior rimborso per pernottamento e quant'altro previsto dall'art. 21 del vigente C.C.N.L..

La normativa di cui sopra non si applica ai cantieri in estensione.

ART. 26 - POSTO DI LAVORO

Per i lavori stradali, ferroviari, di bonifica, irrigui, acquedotti, linee elettriche e telefoniche, la cui caratteristica peculiare dei lavori è nota e, comunque, per i cantieri in estensione, si conviene, che l'operaio deve trovarsi sul posto di lavoro all'ora stabilita dall'orario di cantiere. Per posto di lavoro si intende il luogo dove effettivamente si svolge il lavoro.

Qualora l'azienda, per sua esigenza, dovesse far concentrare i lavoratori al Centro del cantiere e successivamente sul posto di lavoro, l'orario che intercorre a tale scopo sarà considerato orario di lavoro, utile per raggiungere le 8 ore giornaliere.

Tanto premesso e limitatamente ai lavori irrigui, sarà riconosciuta una indennità pari al 5% della paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore in favore degli operai.

ART. 27 - FERIE


Fermo restando quando previsto dall'art. 15 del vigente C.C.N.L., le imprese, compatibilmente con le esigenze tecnico - produttive, da portare a preventiva conoscenza delle R.S.U., fisseranno il godimento delle ferie come segue:

- a) due settimane nel periodo estivo;
- b) una settimana nel periodo invernale (Natale - Capodanno);
- c) una settimana verrà usufruita dal lavoratore in relazione a sue esigenze, preavvisando l'azienda almeno una settimana prima del godimento. Qualora dovessero presentarsi più richieste, la questione verrà disciplinata tra Direzione dell'Azienda e R.S.U., di cantiere.

ART. 28 - IGIENE E AMBIENTE DI LAVORO

Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:

- a) un locale uso spogliatoio riscaldato durante i mesi freddi;
- b) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;



- c) uno scaldavivande;
- d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.

Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o in legno fisso o mobili, ovvero con altri elementi provvisori e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.

Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate non oltre i 15 giorni lavorativi dall'avvio lavorativo del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata del cantiere.

Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Per quanto attiene le visite mediche periodiche effettuate dall'azienda i lavoratori saranno sottoposti a visita medica da parte dei competenti enti pubblici con oneri a carico dell'azienda, almeno una volta all'anno presso il Centro di Medicina Sociale e Preventiva di Foggia o presso altri centri medici abilitati più vicini al cantiere.

Libretti sanitari

Con riferimento anche a quanto previsto dall'art. 85 del vigente C.C.N.L., le parti convengono che venga realizzato il libretto sanitario.

Tale libretto sarà fornito a cura della Cassa Edile in duplice copia di cui una al lavoratore e l'altra all'impresa. A cura dell'azienda verranno annotati cronologicamente e analiticamente i seguenti dati:

- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati da servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge n. 300/1970;
- visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico a norma del terzo comma dell'art. 5 della legge n. 300/1970 e loro esiti;
- infortuni sul lavoro, diagnosi ed eventuale durata;
- malattie professionali;
- assenze per malattia e infortunio, diagnosi e durata.

La copia del libretto sanitario in possesso del lavoratore sarà tenuta a cura dello stesso.

La copia in possesso dell'azienda verrà tenuta con segretezza da questa fino a quando sussiste il rapporto di lavoro, dopo di che sarà rimessa alla Cassa Edile che provvederà ad inviarla al nuovo datore di lavoro.

ART. 29 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti concordano sulla necessità di incentivazione della Previdenza Complementare nel settore delle Costruzioni, quale forma integrativa del Sistema Pensionistico Pubblico.

A tal fine si incontreranno entro il 30 giugno di ogni anno per la verifica delle adesioni formalizzate al PREVEDI e per individuare prestazioni aggiuntive a favore dei lavoratori aderenti al PREVEDI.

ART. 30 - DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI MANODOPERA NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI

Le parti richiamano integralmente quanto previsto dall'art. 14 del vigente C.C.N.L.

ART. 31 - SERVIZIO SICUREZZA

Le parti ritengono opportuno intervenire in modo rilevante al fine di contribuire alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell'attività produttiva nell'industria delle costruzioni. A tal fine, le parti concordano di istituire il "Servizio Sicurezza" che viene disciplinato, così come previsto dagli accordi sottoscritti a livello nazionale e locale (Tecnici e RLST).

ART. 32 - PART TIME

Con riferimento all'art. 78 del vigente CCNL, le parti demandano alla Cassa Edile il compito di verificare i contratti a tempo parziale eccedenti le percentuali prescritte e invitano l'Ente stesso a segnalare tempestivamente alle parti firmatarie i casi di superamento delle norme contrattuali.

ART. 33 - UNA TANTUM

Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato alla data del 01 luglio 2024 e con un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi è corrisposto un importo forfetario di euro 200 lordi. Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato alla data del 01 luglio 2024 ma con un'anzianità aziendale inferiore ai 12 mesi l'importo dell'Una Tantum verrà riproporzionato in quote mensili. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. L'importo dell'Una Tantum, non ripetibile e legato alla sola sottoscrizione del presente contratto, è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione, diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., l'Una Tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il suddetto importo verrà erogato con le competenze di retribuzione del mese di ottobre 2024 ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'atto della liquidazione delle competenze.

ART. 34 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Restano immutate le condizioni di miglior favore eventualmente praticate ai lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.

ART. 35 - DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo è valido per tutto il territorio della Provincia di Foggia, unitamente ai comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando e Trinitapoli, dal 1° di ottobre 2024 ed avrà una durata di 3 anni, salvo diverse disposizioni fissate in sede di rinnovo del CCNL.

Dichiarazione a verbale

(Contratto Provinciale di Lavoro 07/10/2024)

ANCE FOGGIA e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL territoriali, con la sottoscrizione del presente integrativo provinciale, hanno inteso consolidare e rafforzare la presenza sul territorio degli Enti Paritetici per una maggiore tutela dei lavoratori, per migliorare il grado di competitività delle imprese e per realizzare maggiore trasparenza, regolarità e qualità all'interno del settore delle costruzioni.

Quanto sopra in sintonia con le parti sociali a livello nazionale.

Le parti, in relazione agli accordi sopra richiamati, convengono che per la loro fase attuativa sarà ricercata sintonia con le intese nazionali sottoscritte o che saranno realizzate nel merito.

Foggia

Aumenti salariali derivanti da applicazione EVR
(decorrenza 01/10/2024)

(oraria) operai

Livelli	Parametri	paga base oraria		aumenti 01/10/2024	
		01/07/2023		EVR (4%)	
4	140	€	7,99023	€	0,31960
3	130	€	7,41942	€	0,29677
2	117	€	6,67751	€	0,26710
1	100	€	5,70728	€	0,22829
art.6 B	90	€	5,13655	€	0,20546
art.6 C	80	€	4,56582	€	0,18263

(mensile) impiegati

Livelli	parametri	paga base mensile		aumenti 01/10/2024	
		01/07/2023		EVR (4%)	
7	200	€	1.974,71	€	78,99
6	180	€	1.777,23	€	71,09
5	150	€	1.481,02	€	59,24
4	140	€	1.382,31	€	55,29
3	130	€	1.283,56	€	51,34
2	117	€	1.155,21	€	46,21
1	100	€	987,36	€	39,49